

COLLEGIO DI NAPOLI – DECISIONE N. 3090/2017 – PRES. CARRIERO – EST. SANTAGATA DE CASTRO.

Conto corrente bancario – finanziamento *revolving* - usura sopravvenuta – anatocismo – accoglimento parziale. (art. 1815, comma 2, c.c.; d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, T. u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, art. 120).

FATTO

La ricorrente espone di essere titolare dal 2007 di un contratto di conto corrente affidato acceso presso l'intermediario convenuto, in relazione al quale imputa all'intermediario convenuto la violazione della disciplina in materia di usura e l'applicazione di interessi anatocistici.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario, sulla base delle argomentazioni esposte, ha chiesto al Collegio: in via principale, di respingere il ricorso perché infondato; in via subordinata di circoscrivere il risarcimento del danno ad euro 4.445,00 ovvero al rimborso degli oneri addebitati nei trimestri oggetto di contestazione.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ha formulato analitiche eccezioni alle deduzioni del ricorrente, che possono così sintetizzarsi. A) Quanto al paventato superamento del tasso soglia, la resistente eccepisce che il ricorrente avrebbe adottato una metodologia di calcolo difforme da quella indicata nelle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" e specificata nelle "Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull'usura" (c.d. "FAQ Bankit"). In relazione all'asserito anatocismo, l'intermediario ha sostenuto la conformità del contratto alla normativa all'epoca vigente (Delibera CICR 2000), essendo stata espressamente prevista, con clausola specificamente approvata per iscritto, la capitalizzazione di interessi attivi e passivi con pari periodicità trimestrale.

L'intermediario ha poi ulteriormente imputato alla richiesta del ricorrente errori anche nel quantum, atteso che, trattandosi di usura sopravvenuta, non troverebbe applicazione la sanzione civilistica della non debenza degli interessi bensì, sulla scorta di copiosa giurisprudenza ordinaria e dello stesso Arbitro, l'inesigibilità di quelli eccedenti la soglia legale.

DIRITTO

Omissis.

Movendo dall'esame delle doglianze relative alla presunta usurarietà del rapporto, va anzitutto rilevato che la forma tecnica di concessione del

credito, oggetto del presente ricorso, rientra tra i cc.dd. finanziamenti “a utilizzo flessibile” (c.d. revolving), per i quali il tasso effettivo – in ragione delle specifiche regole di rilevazione (tutti i conti in essere nel trimestre di riferimento) e dei valori presi a riferimento (ammontare utilizzato nel trimestre appena concluso) – è calcolato periodo per periodo, per tutto il corso della durata del rapporto: ciò al fine di appurare se il tasso effettivo globale medio, all’atto della stipula del finanziamento convenuto nei limiti legali, superi in alcuni trimestri il tasso soglia.

Il Collegio deve al riguardo richiamare il nuovo indirizzo della Cassazione (3 aprile 2013, n. 1796), secondo cui la norma d’interpretazione autentica recata dalla l. 28 febbraio 2001, n. 24, esclude la rilevanza dell’usura sopravvenuta ai soli fini della declaratoria di nullità della clausola ex art. 1815, 2° comma, c.c.; non consente anche, per converso, di consolidare l’efficacia, nel corso del rapporto, degli interessi divenuti nel frattempo usurari. Sviluppando tale impostazione, questo Collegio ha distinto opportunamente gli effetti dell’usura a seconda se riferiti al momento genetico dell’accordo o invece al momento funzionale (v., in particolare, ABF Napoli, n. 1796/2013, e poi da ult., ABF Napoli, n. 4664/2016); distinguo assai rilevante, poiché schiude il varco da un lato all’esclusione della ricorrenza di una fattispecie – qui palesemente inammissibile – di invalidità sopravvenuta del contratto di finanziamento o di una sua specifica clausola, dall’altro lato alla configurazione, nella specie, di una mera inopponibilità al cliente dei tassi eccedenti rispetto al tasso soglia legale, trimestralmente rilevato.

Omissis.

Su questa scia, la Banca d’Italia ha quindi fornito agli intermediari l’indicazione di condurre sistematicamente una verifica trimestrale sul rispetto delle soglie pro tempore vigenti per tutti i finanziamenti “a utilizzo flessibile” (c.d. revolving) (cfr. i “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” del 3 luglio 2013). Acquisita (e ribadita) l’impostazione ormai consolidata (e non solo nella giurisprudenza di questo Arbitro) in tema di effetti dell’usura sopravvenuta e venendo all’esame del caso di specie, va rilevato che la perizia tecnica prodotta dal ricorrente, pur richiamando la formula indicata nelle “Istruzioni” per i finanziamenti a utilizzo flessibile, non la applica correttamente, sia poiché include nel computo spese ed oneri non connessi all’erogazione del credito (canoni di gestione del conto corrente e spese di rilascio carnet assegni), sia perché “annualizza” oneri meramente eventuali, quali la commissione d’istruttoria veloce (d’ora innanzi: CIV). A quest’ultimo proposito, va infatti chiarito che la CIV costituisce onere accidentale applicato a seguito di uno sconfinamento, evento di per sé solo eventuale e comunque non prevedibile dalla banca. Pertanto, la CIV deve essere considerata con riferimento al solo periodo

in cui si verifica l'evento "sconfinamento" e non riportata ad anno (annualizzata). **Omissis.**

D'altro canto, il Collegio reputa di non poter neppure condividere le elaborazioni fornite dall'intermediario, che attesterebbero il costante rispetto dei tassi soglia, considerando, tra l'altro, gli oneri applicati a titolo di CIV nel solo trimestre di riferimento. Dalle rilevazioni sull'andamento dei saldi per valuta effettuate da questo Arbitro è infatti emerso che, per numerosi trimestri, vi è stata sostanziale continuità qualitativa negli sconfinamenti: ciò che induce ad escludere di fatto, nel caso di specie, il carattere occasionale della CIV corrispondentemente applicata e, di riflesso, a sostenere la sua inclusione nel calcolo del TEG anche per frazioni applicate nei periodi precedenti.

Omissis.

Tanto acclarato, il Collegio deve rilevare che, nel caso di specie, la domanda del ricorrente ha specificamente ad oggetto l'accertamento degli effetti restitutori conseguenti all'usurarietà del finanziamento. Onde, l'esatta determinazione dei diritti del ricorrente impone, nella specie, di effettuare il calcolo del dovuto riportando gli interessi al tasso soglia senza considerare gli oneri applicati dall'intermediario al finanziamento: ciò in quanto, qualora si tenesse conto dell'effetto di quest'ultimi, si investirebbero le cause che hanno determinato l'usura, così esorbitando dall'oggetto e dai limiti della specifica domanda formulata dal ricorrente all'Arbitro.

Passando ad esaminare le doglianze del ricorrente relative all'anatocismo, il Collegio rileva anzitutto che l'art. 10 del contratto di conto corrente di corrispondenza dispone che "gli interessi ... producono a loro volta interessi nella stessa misura": la clausola e la conseguente prassi di liquidazione trimestrale sono conformi alla disciplina di cui alla delibera CICR 9 febbraio 2000, vigente almeno fino al 1° gennaio 2014. A questo riguardo, è consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario che, a far data dall'entrata in vigore della delibera CICR testé citata, debba reputarsi legittima la capitalizzazione in conto corrente quando prevista ed applicata con pari periodicità nella liquidazione di interessi attivi e passivi. Le doglianze del ricorrente si riferiscono, tuttavia, al periodo successivo al 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014 in cui l'intermediario, come si evince dagli estratti conto agli atti, ha proseguito con la prassi di contabilizzazione di interessi composti ad onta della sopravvenuta vigenza della nuova e più stringente disciplina recata dall'art. 120, comma 2° Tub (nel testo modificato dall'art. 1.629, l. 27 dicembre 2013, n. 147), secondo cui "gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". Il Collegio deve dunque rilevare la nullità della suddetta

clausola di anatocismo per illiceità sopravvenuta a seguito della riforma dell'art. 120 Tub, ricordando che la questione è stata oggetto di esame da parte del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (decisione n. 7854/2015), il quale è pervenuto ad affermare, con ampia e condivisibile argomentazione, la natura immediatamente precettiva del nuovo testo dell'art. 120 Tub.

Omissis.

Questo Collegio aderisce all'orientamento ora ricordato e ritiene che i principi ivi affermati restino validi nel caso di specie, malgrado la legge 8 aprile 2016, n. 49 (convertendo il d.l. 14.2.2016, n. 18) abbia ulteriormente modificato l'art. 120 Tub. ***Omissis.***

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata l'indebita pretesa degli interessi nei sensi di cui in motivazione, dichiara l'intermediario tenuto al ricalcolo degli stessi.